



COMUNE DI FONTE NUOVA
Provincia di Roma

Relazione tecnica ricostruttiva fondo personale non dirigenziale

Si premette che:

- Il Comune di Fonte Nuova viene istituito con la Legge regionale n. 25/1999 (Istituzione del Comune di Fonte Nuova) per distacco delle frazioni di Tor Lupara di Mentana, Santa Lucia di Mentana e Tor Lupara di Guidonia Montecelio;
- Lo statuto è stato adottato con Delibera di Consiglio comunale n. 10 del 26/07/2004;
- l'azione ricostruttiva del fondo del personale del comparto funzioni locali si è resa necessaria in quanto, da una verifica a campione sulle precedenti costituzioni, è emerso che alcuni valori, come ad esempio gli incrementi derivanti dal calcolo, ove disponibili, del monte salari, la Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA), e l'importo iniziale del fondo, etc., risultavano non perfettamente determinati;
- l'azione ricostruttiva ha riguardato tutte le voci cosiddette di parte stabile; per quanto riguarda, invece le voci cosiddette di parte variabile, salvo ogni ulteriore verifica, si è proceduto ad una verifica degli importi inseriti in costituzione e di quelli riportati nella tabella 15 del conto del personale;

Inoltre, si è proceduto alla verifica della corretta applicazione delle disposizioni del CCNL per il personale del comparto funzioni locali, siglato il 21/05/2018 e del successivo CCNL di comparto siglato il 16/11/2022, rispettivamente dell'art. 67 e 79 e dei citati contratti collettivi.

Ciò premesso, occorre sottolineare che la base ricostruttiva del fondo trova fondamento oltre che nei dati relativi alla prima costituzione (media fondo comune di Mentana e comune di Guidonia), anche in quelli relativi agli incrementi dei CCNL successivi all'istituzione del Comune di Fonte Nuova.

Ciò detto, l'interesse dell'Ente è quello di assicurare che la consistenza del fondo sia correttamente calcolata, ciò al fine di acclarare la regolarità dell'azione amministrativa ante e post CCNL del 16/11/2022, sia sotto l'aspetto finanziario che normativo.

In merito a quanto sopra, si rileva che:

- a) la verifica di computo, anche in via retroattiva, costituisce attività di autotutela in caso di eventuale rilevazione di discrasie e difformità applicative dei diversi istituti, come sostenuto, del resto, dalla stessa ARAN, la quale – con parere RAL-499-15B1 reso sul quesito *“Come bisogna comportarsi qualora si rilevi un errore nella quantificazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane?”* – ha avuto occasione di rassegnare quanto segue: *“La quantificazione delle risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL dell'1.4.1999 è affidata alla responsabilità dei singoli enti che vi devono provvedere con correttezza e buona fede, nel rispetto delle regole fissate dallo stesso art. 15. La materia, in ogni caso, non è oggetto di contrattazione decentrata. Qualora l'ente, anche su sollecitazione sindacale, dovesse riconoscere un proprio errore nel procedimento di calcolo e di*



quantificazione delle singole voci, riteniamo che gli stessi criteri di correttezza e buona fede devono consigliare un intervento correttivo per conseguire un risultato più coerente con le clausole negoziali.” (tale orientamento è stato ulteriormente confermato dall’ARAN con nota 14280/2018 inviata a un ente istante);

b) in particolare, le attività ricostruttive sono principalmente destinate alla verifica delle voci relative alla *parte stabile* del fondo, in quanto soggette a stanziamento obbligatorio ai sensi dei CC.CC.NN.LL. secondo dinamiche costitutive a dinamica predefinita, oltre che di talune linee di finanziamento anche della *parte variabile*, quando legate a specifiche percentuali di incidenza su basi di calcolo altrettanto predefinite dai CC.CC.NN.LL.;

c) l'opportunità di verificare il processo di costituzione del fondo trova poi ulteriore motivazione nell'intervento operato dal legislatore con le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, ai sensi del quale (secondo il testo a regime risultante dalle successive modifiche e integrazioni): *“A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, ... non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.”*; ciò implica – a maggior ragione – una corretta verifica dello stanziamento complessivo pregresso, finalizzata ad assicurare la giusta determinazione – a regime – delle risorse di cui si tratta. In merito al limite legale di finanziamento fissato al 2010 e alla facoltà di ricostruire il computo pregresso di alimentazione del fondo, si è anche espressa la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Lombardia (deliberazione n. 664/2011), la quale – sulla premessa che il comune istante, alla fine del 2010, *“... aveva provveduto “ora per allora” alla ricostituzione dei vincoli contrattuali concernenti il periodo 1999/2009 per quanto concerne il personale direttivo e 1996/2009 con riferimento al personale dirigenziale”* senza concludere, nello stesso termine, il processo contrattuale decentrato di utilizzo delle risorse – ha espresso l'avviso secondo il quale *“... il legislatore ha expressis verbis ritenuto di delimitare l'entità dei rinnovi contrattuali solo per gli anni successivi al 2010, per di più ancorando la determinazione dei livelli remunerativi all'anno solare 2010, utilizzando gli atecnici concetti di “spettanza” e “destinazione” che (prescindendo dalla classificazione della fase erogativa della spesa secondo la ripartizione propria della contabilità pubblica) evidenziano la correlazione alle prestazioni lavorative rese nell'anno di riferimento. Del resto, la conferma a tale impostazione è data dalla circostanza che il legislatore ha escluso ... la rilevanza dell'eventuale corresponsione di arretrati sinanco ai fini della determinazione delle retribuzioni legittimamente attribuibili nel corso degli anni 2011, 2012 e 2013. Peraltro, laddove lo stesso legislatore avesse voluto estendere l'applicazione del tetto di spesa agli emolumenti relativi ad anni anteriori al 2011, lo avrebbe fatto in modo espresso, come in altre disposizioni del medesimo decreto ... Ne deriva che proprio la ventura definizione degli accordi contrattuali assumerà rilievo ai fini della quantificazione del limite rappresentato dall'anno 2010, cui la normativa in esame ha inteso ancorare il tetto di spesa. Resta inteso che detta definizione, al fine di evitare una sostanziale elusione dei precetti normativi di contenimento, dovrà attenersi ai presupposti di legge, e in particolare: i) quanto al trattamento fondamentale, al rispetto dei criteri determinati nella contrattazione collettiva per gli enti locali; ii) quanto agli elementi incentivanti, all'osservanza dei*

controlli in materia di contrattazione integrativa previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”;

d) Anche la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Puglia, tra le altre, con la delibera n. 163/2022 si è espressa in merito alla possibilità di procedere alla revisione (ricostruzione) del fondo: *Appare dunque evidente che, qualora l'importo-base del fondo del 2016 non sia stato calcolato correttamente, l'ente possa determinare il nuovo importo-base in modo corretto, sempre nel rispetto delle disposizioni di cui si è detto in precedenza. A contrario, l'ente sarebbe costretto a subire le conseguenze dell'errore originario anche negli esercizi successivi, il che non appare conforme alla ratio della normativa in esame.*

e) rileva altresì l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale: *“Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.”;*

f) si è poi aggiunto l'articolo 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, abrogativo del comma 236 di cui sopra, che stabilisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, che – nelle more del riordino delle discipline retributive nazionali – *“al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;* in sostanza, da tale data resta fermo il tetto determinato per i fondi con riferimento alle consistenze 2016, ma senza che sia più prevista, dal 2017, la relativa riduzione in proporzione all'eventuale andamento quantitativo in riduzione del personale in servizio;

g) secondo l'articolo 33, comma 2, ultimo capoverso, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, infine, *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”;* il D.M. attuativo del 17 marzo 2020, entrato in vigore il 20 aprile 2020, riguardo alla gestione del fondo, riporta la seguente indicazione: *“Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in*



particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.”.

Risulta quindi chiaro che le disposizioni sopra riportate implicano una corretta verifica degli stanziamenti del fondo decentrato.

Al fine di rappresentare al meglio gli elementi costitutivi si riportano, qui di seguito, alcune note interpretative.

Sul piano giuridico, la costituzione - ricostruzione trova necessaria fonte – ancora oggi – nella disciplina generale recata dall'articolo 31 del CCNL del 22/1/2004, disposizione ripresa dall'articolo 67, comma 1, del CCNL 21/05/2018 e dall'articolo 79 del CCNL 16/11/2022, ove sono puntualmente distinte le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità:

1. L'articolo 67 del CCNL 21/05/2018 prevede espressamente che decorrere dall'anno 2018, il “fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b), e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

- a) di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;*
- b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;*
- c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;*
- d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;*
- e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di*

legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

- f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;*
- g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;*
- h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).*

Si possono annualmente integrare le risorse aventi carattere di stabilità con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità, derivanti dall'applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritti:

Comma 3 dell'art. 67 del CCNL 21/05/2018

Il fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

- a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d), del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001;*
- b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;*
- c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;*
- d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;*
- e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;*
- f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;*
- g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;*
- h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;*
- i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b);*
- j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;*



k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.

Ancora, il citato articolo 67 del CCNL 21/5/2018 prevede espressamente quanto segue:

- ✓ *al comma 4, in sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza;*
- ✓ *al comma 5, lettera b), gli enti possono destinare apposite risorse: alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).*

Il successivo comma 6 specifica alcune modalità di incremento:

Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo.

L'articolo 79 del CCNL 16/11/2022 prevede quanto segue:

Comma 1 La parte stabile del fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;*
- b) un importo, su base annua, pari a € 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;*

- c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

Comma 1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1, nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale 98 quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.

Comma 2. Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;
- b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;
- d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999.

Comma 3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.



Comma 4. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D. Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo.

Comma 5. Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita.

Comma 6. La quantificazione del presente fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (incarichi di elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge.

Comma 7. Il presente articolo disciplina la costituzione dei fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.

Si precisa che il Comune di Fonte Nuova non si trova nelle condizioni di dissesto, riequilibrio e/o strutturalmente deficitario.

Quanto sopra riportato trova riscontro negli schemi costitutivi del fondo e negli altri allegati alla presente relazione, anche con riferimento alle disposizioni contrattuali in vigore prima dell'entrata in vigore del CCNL del comparto funzioni locali del 21/05/2018 e del successivo CCNL 16/11/2022; in particolare:

- ✓ i dati economico - finanziari sono stati determinati sulla base della documentazione conservata dagli uffici comunali; gli stessi, che funzionano con apposite formule di calcolo, possono sempre essere sottoposti a ulteriori controlli sulla scorta delle indicazioni fornite nelle descrizioni degli istituti contrattuali contenute nel foglio di calcolo e in questa sede;
- ✓ per quanto riguarda la determinazione dei monti-salari, si è fatto riferimento a quanto espressamente specificato dalle seguenti apposite dichiarazioni congiunte, poste a corredo di CCNL del comparto:

CCNL del 14/9/2000 – Dichiarazione congiunta n. 14

“Le parti concordano nel ritenere che in tutti i testi contrattuali l’espressione “Monte salari annuo.....” deve essere intesa al netto degli oneri riflessi a carico degli Enti. Pertanto, i conseguenti incrementi vanno erogati con l’integrazione degli oneri riflessi a carico dell’ente.”;

CCNL del 11/4/2008 – Dichiarazione congiunta n. 1

“Le parti congiuntamente dichiarano che il “monte salari”, espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ente al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ai sensi dell’art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell’anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusa la dirigenza. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del “monte salari”, oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.”;

- ✓ la retribuzione individuale di anzianità (RIA) + (AD PRSONAM), già in godimento e acquisita dai dipendenti ai sensi dell'ordinamento previgente alla privatizzazione del pubblico impiego, incrementa il fondo in parte stabile dal momento della cessazione dal servizio di detto personale, fatta eccezione, come specificato nel foglio di calcolo, per il quadriennio 2011-2014 per effetto del limite imposto dal già ricordato articolo 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010; come si è visto, dall'anno 2015 cessa la sua efficacia tale disposizione, ferme le riduzioni effettuate nel quadriennio; ciò significa che la RIA dovrà (essendo parte stabile obbligatoria) incrementare il fondo con decorrenza dallo stesso 2015, mediante l’inserimento delle risorse che si liberano, a tale titolo, esclusivamente per cessazioni di personale intervenute con decorrenza 1/1/2015, cioè senza alcuna possibilità di recupero della RIA già goduta dal personale cessato nel ridetto quadriennio 2011 - 2014 di blocco incrementale dei fondi. A tal fine si è utilizzato il foglio di calcolo predisposto dall’ARAN e approvato dall’IGOP. Il recupero della RIA nel periodo dall’anno 2016 viene ulteriormente attenzionata per effetto dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 2, del d. Lgs. n. 75/2017 riportato in precedenza; in alternativa, l’inserimento degli importi della RIA di cui sopra deve invece essere effettuato nel solo caso in cui i relativi incrementi della parte stabile del fondo trovino compensazione di pari importo mediante la riduzione della parte variabile, ove esistente e capiente, fino a concorrenza del tetto di alimentazione previsto dalle leggi finanziarie di cui si è detto;
- ✓ incrementano il fondo in parte stabile anche gli adeguamenti delle posizioni economiche di sviluppo nella categoria dettati direttamente – sulle posizioni di sviluppo già in godimento dai CCNL succedutisi nel tempo (progressione orizzontale), da intendersi finanziati dal



contratto nazionale in occasione della stipulazione di ciascun biennio; è ciò che si legge espressamente nella dichiarazione congiunta n. 14 posta a corredo del CCNL del 22/1/2004: *“Con riferimento alla disciplina dell’art. 29, comma 2, le parti concordano nel ritenere che l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3), è finanziata con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch’esso a carico dei bilanci degli enti. Questo incremento specifico deve essere inteso, più chiaramente, come differenza tra l’incremento stipendiale attribuito, ad esempio, al lavoratore in posizione C3, rispetto a quello riconosciuto al lavoratore in C1. Lo stesso differenziale retributivo, ... naturalmente, si traduce, in pratica, in una corrispondente rideterminazione dell’importo già in godimento a titolo di progressione economica; come ulteriore conseguenza questo stesso importo determina anche un altrettanto corrispondente aumento del “fondo per le progressioni economiche orizzontali” di cui all’art. 17 del CCNL dell’1.4.1999. Per le stesse motivazioni anche i valori annui delle posizioni di sviluppo vengono rideterminate con effetto dal gennaio 2003 (comma 5, art. 29) con la conseguenza che il costo complessivo delle eventuali nuove progressioni già effettuate o che saranno effettuate ... dovrà essere calcolato tenendo presente i nuovi e più elevati valori, (cui deve aggiungersi la tredicesima mensilità) con oneri, naturalmente, a carico delle risorse decentrate stabili che subiranno un corrispondente decremento stabile.”*. Tale dichiarazione congiunta ha poi trovato conferma nelle dichiarazioni congiunte n. 4 allegata al CCNL del 9/5/2006 e n. 1 allegata al CCNL del 31/7/2009, entrambe le quali confermano che *“l’importo dell’incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all’importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall’esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch’esso a carico dei bilanci degli enti”*. Pertanto, nelle caselle della riga dello schema di computo fornito, sotto la fonte *incrementi* e la descrizione *“Incremento per effetto aumenti CCNL su PEO”* deve essere inserito il totale degli incrementi economici disposti biennialmente dai CCNL al personale in servizio al momento dell’entrata in vigore di ciascun CCNL, sino al 2009 (cioè sino all’ultimo CCNL stipulato prima del blocco legale della contrattazione nazionale di parte economica). Tali incrementi, i cui valori corrispondono alla differenza tra l’incremento (miglioramento economico) biennale attribuito a ciascuna posizione di sviluppo (ad es.: B2, B3 ...; C2, C3 ...) e l’incremento della posizione iniziale di ogni percorso economico (A1, B1, B3 giuridica, C1, D1 e D3 giuridica), come rilevabili dalle tabelle annesse a ciascun CCNL, sono infatti finanziati a valere sulle risorse di bilancio, da stanziare aggiuntivamente per l’erogazione dei miglioramenti economici nazionali. In sostanza, il finanziamento di detti miglioramenti avviene con nuove risorse, che producono un corrispondente incremento della parte stabile del fondo, con riferimento ai valori a regime dei miglioramenti medesimi. Ciò determina la necessità di evidenziare, anche nella parte dell’alimentazione, i differenziali di cui si tratta, poiché, in caso contrario, si eroderebbero le risorse (stabili) del fondo già stanziate prima dei miglioramenti di ciascun biennio economico, facendovi gravare anche i medesimi differenziali, a decremento indebito delle stesse (si vanificherebbero, in altre parole, gli effetti di recupero inflattivo imposti dalla finanziaria a

favore dei dipendenti). In merito alle modalità di calcolo, si rimanda a quanto specificato dall'ARAN, previo richiamo alle sopra riportate dichiarazioni congiunte, nell'orientamento RAL 1725;

- ✓ lo stanziamento dell'importo corrispondente all'1,2% del monte-salari 1997 (articolo 15, commi 2 e ss. del CCNL del 1/4/1999), come specificato nelle note recate dallo schema di computo, doveva trovare espresso sostegno in processi di razionalizzazione delle attività, ovvero nella sua destinazione al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e qualità (comma 4); in merito, si è espressa l'ARAN (RAL 1634), secondo la quale, ferma restando la *“necessaria e preventiva valutazione da parte dell'ente in ordine alla propria situazione economico – finanziaria ed alla propria capacità di bilancio (anche alla luce dei vincoli previsti dalle leggi finanziarie in materia di patto di stabilità interno e di obblighi di contenimento della spesa), quali risultano nel momento in cui interviene la decisione”*, non costituisce violazione della norma la *“diversa situazione dell'ente che, a suo tempo, abbia disposto l'incremento dell'1,2% delle risorse decentrate variabili relative ad un determinato anno, nel rispetto dei requisiti contrattuali e dei vincoli legislativi all'epoca vigenti (patto di stabilità, obbligo di contenimento delle spese), ma abbia omesso semplicemente di formalizzare in una specifica documentazione l'effettivo intervento di tutti gli adempimenti a tal fine richiesti. In relazione a tale fattispecie, trattandosi di un profilo meramente formale, che non incide in alcun modo sui requisiti sostanziali che dovevano sussistere ed essere verificati al momento in cui è stato disposto l'incremento, si ritiene possibile che il nucleo di valutazione possa anche successivamente, ora per allora, controllare e certificare la effettiva sussistenza delle condizioni legittimanti la possibilità di incremento delle risorse decentrate (effettive maggiori disponibilità di bilancio determinatesi all'epoca in esito a processi di riorganizzazione posti in essere in quell'anno; raggiungimento effettivo degli obiettivi di produttività e di qualità preventivamente stabiliti ed in relazione ai quali era stabilito l'incremento), con piena e completa assunzione di ogni responsabilità in proposito.”*.

Ciò posto – ferma l'esigenza che le risorse siano previamente destinate a quelle specifiche finalità – costituisce buona regola acquisire sempre, già in sede di stanziamento e inserimento nel fondo di dette risorse, il parere motivato e preventivo degli organismi previsti dalla norma contrattuale, in ragione dell'estrema fluidità che hanno assunto, di recente, le posizioni interpretative istituzionali in tutta la materia dell'alimentazione delle risorse integrative. Quanto evidenziato in merito all'acquisizione di specifici pareri da parte degli organi previsti dalla norma contrattuale è venuto meno con la sottoscrizione del CCNL del comparto funzioni locali del 21/05/2018.

Diversamente, gli incrementi facoltizzati dal comma 5 del medesimo articolo 15 del CCNL del 1/4/1999 – ai sensi del quale *“In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni ... , valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.”* – devono sempre trovare compiuta prefigurazione,



sia in ordine agli obiettivi che ai relativi strumenti di controllo e riscontro a consuntivo, negli atti di costituzione e destinazione annuale delle risorse decentrate.

L'interpretazione di tale disposizione ha trovato importanti sviluppi interpretativi da parte dell'ARAN con il noto parere RAL1831 (reso al Comune di Scandicci), alla cui attenta lettura si rimanda per il dettaglio, ove l'Agenzia ha rilevato il consolidamento di *“un nuovo quadro regolativo che cerca di coniugare l'indispensabile autonomia degli enti nelle proprie scelte organizzative e gestionali, con l'altrettanto necessario rispetto di vincoli e parametri di natura economico-finanziaria, collegati agli andamenti generali di bilancio ed alla complessiva spesa di personale”* ed ha affermato che *“le risorse stanziare possono essere utilizzate anche per il finanziamento di istituti del trattamento accessorio diversi dai <<compensi di produttività>>, tra quelli di cui all'art. 17 del CCNL dell'1/4/1999, comunque finalizzati a remunerare specifiche ed effettive prestazioni lavorative, anche comportanti l'assunzione di particolari responsabilità, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa; sulla base della indicata lettura interpretativa, si ritiene che le risorse in questione possano essere utilizzate anche per finanziare istituti come, ad esempio, il turno o la reperibilità, quando gli stessi siano funzionali al conseguimento degli obiettivi di performance organizzativa che hanno motivato l'incremento ...; nel particolare caso in cui l'incremento delle risorse sia collegato ad un obiettivo di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, conseguito attraverso un concreto e tangibile aumento delle prestazioni del personale erogate all'interno dei degli stessi, per effetto dell'introduzione di un'organizzazione del lavoro per turni o di un servizio di reperibilità, il risultato conseguito ... è direttamente ed immediatamente verificabile, anche su base mensile; infatti, esso si identifica, puramente e semplicemente, con l'accertamento, riferito a tale arco temporale, delle maggiori prestazioni effettivamente rese dal personale, nell'ambito dell'organizzazione per turni o del servizio di reperibilità introdotti ...”*.

Tale impostazione interpretativa è stata pienamente condivisa dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti Liguria, proprio in seno a un procedimento ispettivo attivato dal Ministero dell'economia e delle finanze (cfr. delibera n. 39/2016, allegata, per il dettaglio), ove veniva contestato lo stanziamento di risorse variabili finalizzate a sostenere istituti indennitari diversi dai premi di produttività.

La “riforma Madia” (cfr. articolo 23, comma 3, del d. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75) ha poi codificato le facoltà d'integrazione di cui si tratta, stabilendo che – fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2 (cioè il tetto massimo per le risorse decentrate fissato al 2016, del quale si è già detto) – *“le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile”*, disposizione ripresa dal CCNL 21/05/2018, articolo 67, comma 5, lett. b).

Quanto, inoltre, all'articolo 208 del Codice della strada, è noto come la relativa e consolidata interpretazione offra un ampio ventaglio di opportunità applicative (cfr., per un dettagliato riepilogo della materia, la delibera n. 104/2010 della Sezione di controllo della Corte dei Conti Toscana), ivi compresa la possibilità di finanziare istituti del salario accessorio della Polizia locale (turni,

reperibilità, disagi operativi, etc. ...). Risulta peraltro altrettanto consolidato, nella copiosa e consolidata giurisprudenza consultiva della Corte dei Conti, che i finanziamenti di tali istituti, a valere su tale disposizione di legge, debbono comunque trovare convogliamento nel fondo decentrato di parte variabile, quale espressione specifica e particolare delle regole dettate dall'articolo 15, comma 5, del CCNL 1/4/1999, già ampiamente commentato, con la conseguenza che gli stessi stanziamenti variabili non possono in alcun modo determinare lo sfioramento del tetto del fondo, di cui pure si è già trattato più sopra, quale stabilito dall'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, e dal comma 236 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, indi dall'articolo 23, comma 3, del d. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75. In merito alla disposizione in esame la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la delibera n. 5 ha chiarito che: *«I predetti proventi sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ad eccezione della quota eccedente le riscossioni dell'esercizio precedente per la parte eventualmente confluita, in aumento, nel "fondo risorse decentrate" e destinata all'incentivazione di specifiche unità di personale di polizia locale effettivamente impegnate, nell'ambito dei suddetti progetti, in mansioni suppletive rispetto agli ordinari carichi di lavoro».*

La riduzione da operare nel quadriennio 2011 – 2014, ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, nonché per il 2016 ai sensi del comma 236 della legge n. 208/2015, deve intervenire con riguardo alla diminuzione del personale intervenuta in ogni annualità, a far tempo dal 2011 compreso, rispetto all'anno 2010 e con riferimento percentuale alle medie (semisomme) di personale in servizio in ciascuna delle dette annualità, sempre in raffronto al dato del 2010; in tal modo, la riduzione da operare su ciascun anno risulta comprensiva della quota di riduzione dell'anno precedente; in merito, costituisce riferimento tecnico-applicativo quanto recato al punto 3) (pagg. 4-5) della circolare MEF/RGS/IGOP n. 12 del 15 aprile 2011, cui si fa rimando per il dettaglio; tale riduzione andava provvisoriamente calcolata in unica soluzione sul totale di parte stabile e di parte variabile. In merito, l'andamento del personale non ha determinato la riduzione di cui trattasi.

La medesima logica di blocco e riduzione riprende, poi, per l'anno 2016, in virtù dell'entrata in vigore del già rammentato comma 236 dell'articolo 1 della legge n. 208/2015, con la specificazione, peraltro, che si deve tenere conto – ai fini della riduzione e, quindi, del computo dell'organico di fatto al 31/12/2016 – anche *“del personale assumibile ai sensi della normativa vigente”*; tale soluzione è confermata in seno alla circolare MEF-RGS-IGOP n. 19/2017 sulla compilazione del conto annuale (cfr. pag. 162). In merito, l'andamento del personale non ha determinato la riduzione di cui trattasi.

Ancora, occorre tenere presente che il contenuto dell'articolo 23, comma 2, del d. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, che, nell'abrogare il comma 236 di cui sopra, stabilisce, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, che – nelle more del riordino delle discipline retributive nazionali – *“al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*; in sostanza, da tale data resta fermo il tetto determinato per i fondi con riferimento alle consistenze 2016, ma senza che sia più prevista, dal 2017, la relativa riduzione in proporzione all'andamento



quantitativo del personale in servizio; in proposito, lo schema di computo distingue anche le voci di alimentazione, di natura variabile, che non concorrono alla determinazione del limite del fondo.

In ordine a quanto finora riportato si specifica che i fogli di calcolo non sono materialmente allegati alla presente, ma conservati agli atti d'ufficio:

- il file ricostruttivo del fondo relativo agli anni 2002 - 2010 riporta, oltre alle specifiche disposizioni di riferimento, anche una colonna con le note contenenti informazioni sintetiche delle azioni – variazioni rilevate in sede ricostruttiva;
- i file successivi a quello relativo al punto precedente, ove necessario, specifiche rispetto alle voci costitutive;
- i file ricostruttivi successivi riportano i riferimenti contrattuali utilizzati ai fini della costituzione;
- il file di costituzione fondo relativo all'anno 2018 e quelli successivi riportano gli incrementi previsti dal CCNL del 21/05/2018 e dal CCNL 16/11/2022;
- i file di costituzione relativi agli anni 2020 al 2024 riportano l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 33, comma 2, ultimo capoverso, del D.L. n. 34/2019 e delle disposizioni di cui alla premessa del D.M. attuativo del 17/03/2020;
- i file che rappresentano le specifiche degli incrementi/decrementi (calcolo monte salari, RIA, bienni economici, etc.);
- nei file ricostruttivi, relativamente agli importi concorrenti al limite di cui all'articolo 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 e all'articolo 23, comma 2, del d. Lgs. n. 75/2017, e non concorrenti al citato limite, sono stati riportati i valori già indicati in sede costitutiva;
- i file che rappresentano le ricostituzioni relative agli anni dal 2010 al 2023 prendendo come base di riferimento la costituzione del fondo relativo all'anno 1999 con l'applicazione delle disposizioni di riferimento di cui ai CCNL del comparto del personale non dirigenziale, più precisamente:
 - a) CCNL 01/04/1999;
 - b) CCNL 05/10/2001;
 - c) CCNL 22/01/2004;
 - d) CCNL 09/05/2006;
 - e) CCNL 11/04/2008;
 - f) CCNL 31/07/2009;
 - g) CCNL 21/05/2018;
 - h) CCNL 16/11/2022.

Si precisa altresì che il lavoro è stato completato anche riguardo l'incremento di cui all'art. 33, comma 2 ultimo capoverso del D.L. 34/2019, non è stato applicato, in quanto, l'andamento del personale del comparto negli anni da 2020 al 2023 risulta sempre inferiore a quello al 31/12/2018.

Infine, come accennato in precedenza, la consultazione dei file in formato Excel, conservati agli atti d'ufficio, consente una disamina puntuale della ricostituzione effettuata.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai file Excel:

- FONDI 2002/2010;
- FONDI 2010/2014;
- FONDI 2015/2016;
- FONDI 2016/2017;
- FONDO 2018;
- FONDO 2019;
- FONDO 2020;
- FONDO 2021;
- FONDO 2022,
- FONDO 2023;
- FONDO 2024;

I dettagli degli elementi ricostruttivi si evincono nella colonna “NOTE” del file fondi 2002 – 2010 e di quelli successivi, cui si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

Si dà atto che il file Excel di ricostruzione delle risorse decentrate comprende anche i seguenti fogli di alimentazione e controllo:

1. Personale trasferito dal Comune di Mentana e da quello di Guidonia;
2. Personale in servizio al 22/01/2004 – Base applicazione bienni economici;
3. Personale in servizio al 06/05/2006 – Base applicazione bienni economici;
4. Personale in servizio al 11/04/2008 – Base applicazione bienni economici;
5. Personale in servizio al 31/07/2009 – Base applicazione bienni economici;
6. Calcolo recupero 3% straordinario – realizzato sulla base dei dati di costituzione del fondo del comune di Mentana all’atto del trasferimento del personale;
7. Determinazione monte salari;
8. Dati recupero RIA;
9. Definizione e calcolo recupero bienni economici PEO;
10. Personale in servizio - Applicazione riduzione fondo in relazione al limite 2010 e 2016
11. Incrementi CCNL 21.05.2018 - Differenziali PEO;
12. Incrementi CCNL 21.05.2018 - € 83,20;
13. Incrementi CCNL 16/11/2022 – differenziali PEO;
14. Incremento CCNL 16/11/2022 – € 84,50;
15. Fogli applicazione articolo 33, comma, 2 D.L. 34/219 e D.M. 17/03/2020;
16. Evoluzione posizioni organizzative;

Fonte Nuova, 09 settembre 2024



Il Dirigente
Dott.ssa Cristina Luciani

